

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 591

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: *La Regione Piemonte ha intenzione di abrogare o riformulare gli articoli 34, 35 e 40 della Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025", adeguandosi al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, senza attendere l'esito dell'impugnativa annunciata dal Governo?*

Premesso che:

- l'8 luglio 2025 è stata approvata la Legge regionale n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- è datato 5 agosto il parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ravvisa potenziali profili di illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte n. 9 del 2025 in relazione agli articoli 34, 35 e 40;
- le associazioni ambientaliste, Pro Natura, Legambiente e il Comitato Tutela Fiumi di Biella avevano da subito evidenziato la pericolosità degli effetti di tali norme in palese contrasto con la tutela dei corsi d'acqua e con direttive e principi europei secondo cui deve essere garantita una quantità minima d'acqua per salvaguardare flora, fauna ed ecosistemi acquatici.

Evidenziato che:

- l'art. 34, rubricato «Applicazione del deflusso ecologico», dispone quanto segue:
«1. L'applicazione del deflusso ecologico è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso.
2. Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima»;

- in primo luogo, la disposizione presenta dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 95, comma 4 e comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'art. 144, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo, nonché con l'art. 12 bis, del Regio decreto n. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione;
- la materia disciplinata, concernente la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del Deflusso Ecologico (DE), puntualmente definita nel Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico vigente, nonché nel Piano di Tutela delle Acque in conformità con le previsioni contenute nell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque - DQA) recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ricade nell'ambito delle competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione;
- la legislazione statale, primaria e secondaria, ha individuato i soggetti cui sono demandati la gestione delle acque e l'esercizio delle funzioni tecniche relative alla determinazione dei livelli di deflusso minimo vitale;
- nello specifico, la riconduzione della materia a quelle di competenza esclusiva dello Stato è confermata anche dalle norme di cui alla Parte Terza, Sezione II, Titolo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione all'art. 75, il quale prevede che «1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione; a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute», nonché con riferimento all'art. 76 che stabilisce che «1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi». Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 76, invece, «le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità»;
- la disposizione di cui all'art. 34 della predetta legge regionale, quindi, appare disciplinare illegittimamente una materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato, attraverso l'adozione di misure che si pongono in contrasto con la previsione secondo cui le competenze regionali possono essere esercitate, in questa materia, allo scopo di perseguire standard migliorativi ai fini della tutela delle acque.

Sottolineato che:

- in relazione all'articolo 35 della legge regionale si rappresenta che la norma reca provvedimenti in materia di itticoltura e autorizza, fino al 31 marzo 2026, "su tutto il territorio regionale le immissioni in natura di specie ittiche la cui introduzione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 (Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente

delle Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone)";

- al riguardo si osserva che l'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura/i, nonché della flora e della fauna selvatiche" al comma 3 vieta espressamente l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali" (successivo comma 4);
- in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 12, comma 1, del richiamato D.P.R. 357/1997, con Decreto di questo Ministero del 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020, sono stati adottati i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone;
- la non applicazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è stata autorizzata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 837-bis, esclusivamente fino al 31 marzo 2025;
- la recente sentenza n. 315/2024 del TAR Piemonte, richiamando quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2017, ha puntualizzato la portata della legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 837-bis;
- stante quanto sopra, la disposizione in esame che autorizza fino al 31 marzo 2026, su tutto il territorio regionale, le immissioni in natura di specie ittiche risulta non coerente con la normativa richiamata di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che vieta l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, nonché con il Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.

Rilevato che:

- l'art. 40, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1996», dispone quanto segue: «Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è inserito il seguente: "6 bis. Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica; tale esenzione è applicata anche se i pozzi non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024"»;
- tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale, contenuta nel precedente comma 6 del medesimo art. 2, legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, in base alla quale «per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica». Quest'ultima trova applicazione anche nell'ambito del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10, recante Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), il cui allegato E, in

materia di derivazioni da acque sotterranee tramite pozzi (punto II), prevede, anche per i pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde, «la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "profonde" [...]» (punto E.2). mentre, per i pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde, il titolare del pozzo è tenuto a «provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati[...];»;

- tali prescrizioni, lungi dal costituire esercizio di competenze legislative regionali, risultano attuative dei principi e delle regole generali in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, pacificamente afferenti alla competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., oltre che espressione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Considerato che:

- per quanto riguarda il deflusso ecologico, l'intervento legislativo regionale, dunque, attraverso una disposizione di "proroga" (rectius, rinvio) e di limitazione tout court del deflusso ecologico ad una quota «non eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima» introduce dei limiti e conseguentemente degli obiettivi di qualità meno elevati rispetto a quelli definiti dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta;
- la riduzione della quota calcolata per garantire il Deflusso Ecologico consente, dunque, un aumento dei prelievi sul corso d'acqua, ma tale valutazione - del tutto priva di idonei parametri tecnico-scientifici - non è di competenza regionale, poiché la sede per tale ponderazione è quella pianificatoria, come stabilito dagli artt. 76, comma 4, e 121, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione al Piano di tutela delle acque, e dall'art. 95 con riferimento al Piano di bilancio idrico.
- l'omissione di tale valutazione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale rientra la garanzia del livello di deflusso ecologico e in generale l'equilibrio del bilancio idrico. Alla legislazione regionale e provinciale è consentito unicamente, invece, nell'esercizio di una diversa competenza, incrementare i livelli di tutela fissati dal legislatore statale.

Preso atto che:

- giovedì 4 settembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sedici leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Piemonte n. 9 del 08/07/2025, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di tutela dei beni culturali, violano gli articoli 9 e 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

per sapere se la Regione Piemonte ha intenzione di abrogare o riformulare gli articoli 34, 35 e 40 della Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025", adeguandosi al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, senza attendere l'esito dell'impugnativa annunciata dal Governo.

Torino, 5 settembre 2025

Alice RAVINALE